

	SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE PER ANNI 7	
	DEI PASCOLI DEMANIALI IN LOCALITA' "SERRAMESE" IN COMUNE DI APIRO	
	N° di Rep.	
	L'anno 2019 il giorno () del mese di in una sala degli uffici della Unione	
	Montana Potenza Esino Musone con sede in San Severino Marche, si sono costituiti:	
	- l'Ing. Iole Folchi Anna Vici D'Arcevia, nata a il e residente a	
	, in qualità di Responsabile del Servizio AA.FF. della Unione Montana Potenza Esino Musone	
	C.F.: 01874330432;	
	- Il Signor quale rappresentante della Federazione	
	- Sezione	
	- Il Signor nato a il , e residente a in , in	
	qualità di legale rappresentante/procuratore/capogruppo della con	
	sede in	
	P.IVA e CF: ;	
	- Il Signor quale rappresentate della Federazione	
	VISTI i seguenti provvedimenti legislativi relativi all'affidamento di beni demaniali in affitto o	
	in concessione amministrativa e alla gestione del Demanio Forestale Regionale delegato:	
	DGR n. 2115 del 06/08/1999	
	L.R.6/2005	
	Piano Forestale Regionale approvato con Deliberazione n.114 del 26/02/09	
	Regolamento Reg. 4/2015	
	Legge 3/05/1982 n.203	
	D.Lgs 18/5/2001 n.228	
	Codice del Processo Amministrativo approvato con D. Lgs 104/2010	
	VISTI E CONSIDERATI	
	Pagina n. 1 di 11	

i seguenti atti amministrativi ed istruttori relativi al procedimento di affidamento in
concessione d'uso (per mezzo di contratto di affitto agrario) dei beni del Demanio Forestale
Regionale delegato mediante selezione di proposte progettuali presentate sulla base
dell'avviso pubblico:

- Delibera di Giunta dell'Unione n.89 del 09/11/2018
- Avviso pubblico pubblicato in data _____ in esecuzione della Determina del Servizio AAF n. _____

DATA ATTO

del rilascio e della sottoscrizione per accettazione del presente contratto,

IN ESECUZIONE

delle Delibere di Giunta dell'Unione n.74/2018 e 11/2019;

Tutto ciò premesso

Volendosi pertanto ora tradurre in atto pubblico amministrativo detta concessione, i predetti comparenti convengono e stipulano quanto appresso:

1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO: l'Unione Montana Potenza Esino Musone, come sopra rappresentata, in
deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, come stabilito dall'art.6 del D.Lgs.

n.228/2001, concede a Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____

in via _____ in qualità di _____ P.IVA e CF: _____, che in appresso sarà

brevemente definito "Concessionario", che accetta, i terreni in Apiro in località Serramese

nel così come di seguito definiti catastalmente:

Comune	foglio	p.lla	superficie
Terreni			
Apiro	61	8-11/p-23p34	22,38

66	7-8-13/p-14-25-28-30-31-33-34-51-60	55,75
67	1/p-4/p	2,21
Totale superficie ettari		80.34

La superficie concessa pertanto di è ettari 80,34 complessivi, identificata nella planimetria allegata all'avviso.

3) FINALITA': Il concessionario deve destinare il fabbricato e i beni demaniali indicati all'art. 2 esclusivamente per l'esercizio delle tradizionali attività agro-silvo pastorali e ad attività complementari finalizzate alla valorizzazione delle produzioni territoriali, in attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale presentato in fase di gara e approvato dall'Unione Montana. Il concessionario è obbligato al pieno rispetto di quanto previsto nel Piano di Sviluppo Aziendale in ogni sua parte compreso il cronoprogramma. Il concessionario è obbligato a presentare alla Unione Montana – Servizio Demanio , entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa sulle attività svolte previste dal cronoprogramma e le eventuali ulteriori attività svolte. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di demanio e delle determinazioni in materia di godimento dei beni demaniali demanate dallo Stato, dalla Regione Marche e dalla Unione Montana. Il mancato rispetto degli impegni assunti nel Piano di Sviluppo Aziendale è causa di revoca della concessione.

4) DURATA : Salvo anticipata disdetta della Unione Montana o rinuncia del concessionario, ai sensi del successivo art. 12, la concessione ha la durata di anni sette, a decorrere dal _____ fino al _____, data in cui il presente contratto sarà automaticamente risolto senza obbligo di invio di disdetta dall'una all'altra parte.

5) CANONE ANNUO: Il canone annuo di concessione è stabilito in € _____ (_____ euro) e deve essere corrisposto anticipatamente entro il 30 gennaio di ogni anno, la prima annualità sarà versata alla stipula del contratto con la seguente modalità: su c/c bancario intestato a Unione Montana Potenza Esino Musone

IBAN: IT32 Y 03111 69150 000000011466 causale: canone concessione azienda demaniale

“Cerreto” anno _____. Detto canone deve essere aggiornato con cadenza biennale in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie rilevata nell’anno precedente. Il mancato versamento del canone entro tre mesi dalla scadenza prevista è causa di revoca della concessione.
--

6) CAUZIONE: Si dà atto che il concessionario ha versato una cauzione dell'importo di € (euro) pari ad un'annualità del canone, idoneo a coprire il rischio di mancato versamento del canone. La cauzione costituita in deposito in apposito fondo è infruttifera.
--

7) POLIZZA ASSICURATIVA: Si dà atto che il concessionario ha stipulato polizza assicurativa	
n.	con Agenzia di _____ contro danni agli immobili a favore della Regione
Marche per tutta la durata della concessione e con un massimale pari a € 750.000,00 .	

8) MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI, TRASFORMAZIONI: I terreni si intendono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, quale risulta dal Verbale di Consegna da redigersi in contraddittorio tra la Unione Montana e il concessionario.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs 228/01 si intendono già concordati gli interventi di
miglioramento, di addizione e di trasformazione dei terreni oggetto del presente contratto
proposti dall'affittuario nella istanza riportata in oggetto e nelle successive integrazioni
approvate dalla Unione Montana, presentate dal concessionario stesso in sede di
perfezionamento del procedimento amministrativo relativo all'avviso Pubblico emanato con
Determinazione del Responsabile del e successivi atti citati in premessa.

Il Concessionario pertanto deve realizzare, nel periodo di durata del presente contratto,
esclusivamente gli interventi concordati come sopra specificato, per i quali lo scrivente
Servizio rilascia, con il presente atto, la propria autorizzazione.

Il Concessionario può realizzare su propria iniziativa e a proprie spese i suddetti interventi

	dandone preavviso alla Unione Montana almeno sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori.	
	La realizzazione di tali interventi non potrà comportare oneri o indennità di sorta a carico	
	della Unione Montana, mentre l’Unione Montana non potrà pretendere aumento del	
	canone di affitto dovuto all’aumento di valore o di produttività dei terreni conseguenti alle	
	opere eseguite.	
	Ove per l’espletamento delle opere di cui sopra, si rendano necessari permessi, concessioni,	
	autorizzazioni, da parte della Pubblica Amministrazione e nel caso in cui sia possibile	
	ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle vigenti normative in materia, per l’esecuzione	
	delle opere stesse, il concessionario può provvedere direttamente a proporre le relative	
	istanze ed a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione all’Unione Montana	
	mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	L’Unione Montana, su propria iniziativa, può eseguire gli stessi interventi a proprie spese	
	dandone preavviso all’affittuario almeno sessanta giorni prima. In questa circostanza affida i	
	Lavori nel rispetto della normativa vigente. Al termine della concessione le opere realizzate	
	saranno acquisite dal patrimonio regionale. In caso di risoluzione del contratto di	
	concessione prima della scadenza indicata all’art. 4, per sopravvenute esigenze	
	dell’Amministrazione concedente o della Regione, la stessa rimborserà le spese sostenute	
	per la ristrutturazione nel limite del valore delle opere realizzate dichiarato congruo dalla	
	Unione Montana o dalla Regione e comunque per un importo massimo pari alle somme dei	
	preventivi autorizzati.	
	9) CONDIZIONI GENERALI: Sono a carico del concessionario tutti i lavori di ordinaria	
	manutenzione, nessuno escluso od eccettuato. Sono a carico del concessionario tutti gli	
	interventi regolamentari previsti dalle Misure di Conservazione del sito natura 2000 ZPS	
	IT5330025 “Monte San Vcino e Monte Canfai” azioni 2, 3, 4 e 5, per la manutenzione e la	
	gestione delle praterie. L’Unione Montana si riserva attraverso il proprio personale di	
	<i>Pagina n. 5 di 11</i>	

	effettuare le dovute verifiche volte ad accertare il rispetto delle condizioni prescritte.	
	L'affittuario deve consentire in ogni momento l'accesso al personale dell'Unione Montana o	
	da essa incaricati, nei beni oggetto di concessione.	
	10) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI: Il concessionario è soggetto a tutte le leggi,	
	regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e pubblica sicurezza e pertanto si obbliga	
	espressamente a sollevare l'Unione Montana da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.	
	Il Concessionario esonera l'Unione Montana da ogni responsabilità per eventuali danni alle	
	persone, animali o cose derivanti da guasti, furti, cadute di materiale o da altra causa,	
	nessuna esclusa o eccettuata. Il concessionario esonera l'Unione Montana da ogni	
	responsabilità per l'inosservanza degli obblighi assunti con la presente concessione.	
	Il concessionario è tenuto al completo rispetto di quanto contenuto negli atti sopra	
	richiamati in particolare per quanto riguarda gli impegni assunti e gli obblighi in essi previsti.	
	11) CODICE DI COMPORTAMENTO DEL CONCESSIONARIO: il concessionario è tenuto al	
	rispetto dei seguenti obblighi:	
	– rispettare le indicazioni della Unione Montana in ordine agli impegni presi dallo	
	stesso con la presentazione del Piano di Sviluppo Aziendale ed ai suggerimenti	
	manifestati dalla commissione di valutazione della stessa proposta;	
	– condurre i terreni secondo il Codice della Buona Pratica Agricola e secondo tutte le	
	norme di rispetto dell'ambiente;	
	– produrre la documentazione medico-sanitaria e le autorizzazioni previste dalla	
	normativa vigente relative alla monticazione del bestiame.	
	– introdurre al pascolo un numero di capi animali, corrispondenti ad Unità Bovine	
	Adulte, compatibili con la sostenibilità del pascolo, numero comunque non inferiore	
	a 0,3 UBA/Ha e non superiore a 2 UBA /Ha;	
	– condurre al pascolo i riproduttori maschi solo se in regola con le norme contenute	
	Pagina n. 6 di 11	

	nella Del. G.R. delle Marche n.2533 del 30 ottobre 2001;	
	– mantenere in efficienza e non danneggiare le recinzioni esistenti e i cancelli, nonché	
	le cisterne, condutture idriche, pozzetti di derivazione e relative vasche di	
	abbeveraggio. Verificandosi mancanza di acqua o di erba per il bestiame al pascolo, a	
	causa della rottura degli impianti idrici o di siccità, il concessionario dovrà	
	provvedere al rifornimento a proprie spese.	
	– impedire il pascolo nei boschi di nuova formazione, sottoposti a taglio, distrutti o	
	gravemente danneggiati da incendi, nonché in quelli troppo radi o deperienti.	
	– non abbandonare il bestiame o farlo custodire da pastori di età non idonea; è fatto	
	divieto di provocare danni alle piante, usare armi da fuoco, introdurre cani in	
	bandita, accenderre fuochi pericolosi e comunque provocare danni all’ambiente.	
	– in caso di eventi nefasti (morte per aggressione di animali selvatici, per sospetta	
	malattia infettiva, ecc.) che coinvolgano animali al pascolo, nonché in caso di	
	ritrovamento di carcasse di animali selvatici, qualunque sia la presunta causa di	
	morte, il concessionario o suoi pastori o fiduciari, dovranno fare immediata	
	segnalazione al Servizio Veterinario, direttamente o tramite l’Unione Montana;	
	– usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti; in caso di	
	danneggiamento sarà, unitamente ai loro pastori, solidalmente responsabili dei	
	danni arrecati;	
	– procedere dopo il pascolamento allo sfalcio conservativo delle aree concesse,	
	consistente dello sfalcio delle essenze rifiutate e spandimento delle deiezioni	
	mature secondo le norme vigenti;	
	– procedere con la ripulitura dei pascoli infestati da arbusti invadenti tramite	
	tagli/estirpazione e trinciatura del materiale residuo in modo a recuperare	
	superficie utile al pascolo;	
	Pagina n. 7 di 11	

	– per i pascoli in zona pedemontana inferiori a 1000 di altitudine, il periodo di	
	pascolamento degli animali è concesso per l’intero anno (DGRn.1387 del	
	14/11/2016)	
	– proteggere a proprie spese le colture dagli animali selvatici;	
	– rispettare tutte le Misure regolamentari dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000	
	IT5330025 “Monte San Vicino e Monte Canfai” e ZSC IT5330015 “Monte San	
	Vicino”;	
	– intervenire immediatamente per segnalare e collaborare se richiesto nei lavori di	
	spegnimento degli incendi per qualsiasi motivo sviluppatisi, dandone immediata	
	informazione ai servizi competenti. Mancando a queste prescrizioni, come a quelle	
	dei punti precedenti, il concessionario verserà alla Unione Montana il valore	
	corrispondente al danno arrecato, che verrà determinato da parte dell'Ente	
	concedente, senza esclusione delle altre penalità e sanzioni previste dalle leggi	
	vigenti;	
	– fare tutto quanto necessario ad assicurare il mantenimento ed il miglioramento dei	
	terreni dati in concessione ed in particolare ad effettuare operazioni colturali	
	idonee per il mantenimento e il miglioramento del livello di fertilità e mettere in	
	atto tutte le migliori tecniche per una buona regimazione delle acque piovane;	
	– applicare sui terreni concessi tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale	
	tipo biologico;	
	– garantire a proprie spese la cura e la manutenzione delle siepi e delle piante	
	presenti ai margini o all’interno dei seminativi.	
	12) FACOLTA’ DI REVOCA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA UNIONE MONTANA: L’Unione	
	Montana si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione, nelle modalità	
	previste dall’art.5 della L.203/82, nei seguenti casi:	
	<i>Pagina n. 8 di 11</i>	

	a) per l'inadempienza del concessionario al rispetto di una delle condizioni contenute nel	
	presente contratto;	
	b) per il mancato pagamento del canone previsto, o di altri oneri e spese posti a suo	
	carico;	
	c) per istaurazione di rapporti di sub affitto, di sub concessione o di altra natura con o	
	senza corrispettivo in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente a soggetti terzi;	
	d) per gravi inadempienze in relazione alla normale e razionale coltivazione del fondo ed	
	alla sua conservazione e manutenzione;	
	e) per il mancato rispetto delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 sopra citati;	
	f) Per la mancata o difforme realizzazione del Piano di sviluppo aziendale presentato in	
	sede di richiesta del contratto e per il quale ha avuto assegnati i beni;	
	g) Nel caso previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 228/01, ovvero se il terreno demaniale	
	debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità è	
	posta. In tal caso l'Unione Montana dovrà dare un preavviso all'affittuario non inferiore	
	a sei mesi e pagare una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute,	
	stimate da un perito terzo dall'Ente.	
	La pronuncia di decadenza sarà preceduta da diffida ad adempiere entro 30 giorni e sarà	
	effettuata dalla Unione Montana tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In	
	caso di revoca o rinuncia della concessione il concessionario non ha la possibilità di	
	ripetibilità del canone di concessione già corrisposto per l'anno in corso.	
	13) VARIAZIONI CONTRATTURALI: la variazione della consistenza della superficie o della	
	durata, della presente concessione può essere modificata su specifica richiesta del	
	concessionario su insindacabile giudizio dell'Ufficio preposto.	
	14) SPESE: Sono a carico del Concessionario gli obblighi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972,	
	n.634, che disciplina l'imposta di registro. Le spese del presente atto e quello di consegna e	
	Pagina n. 9 di 11	

	riconsegna dei beni concessi sono tutte a carico del concessionario.	
	15) NORMA DI RINVIO:	
	Gli atti sopra richiamati e tutto quanto altro presupposto in via amministrativa al presente	
	contratto non si allega al presente atto, ma si intende integralmente richiamato e fa parte	
	integrante del presente atto e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli. Le parti si danno	
	atto che in applicazione dell’art.133 comma 1 lett e) del Codice del Processo Amministrativo	
	approvato con D. Lgs 104/2010 la competenza relativa a controversie della presente	
	concessione amministrativa è del Giudice Amministrativo in quanto trattasi di concessione	
	per il perseguimento e di il raggiungimento della finalità di cui alla DGR 2115/1999,	
	LR6/2005, Piano Forestale Regionale, Regolamento Regionale n4/2015. Inoltre si evidenzia	
	che trattasi di beni demaniali dati in concessione per finalità di interesse pubblico e non per	
	fini esclusivamente agrari.	
	16) ASSISTENZA: Al presente atto hanno preso parte, ai fini di cui all’art. 45 della l.	
	203/1982 e all’art. 23 della L.11/1971 le rispettive Organizzazione Sindacali, le quali, avendo	
	trovato le parti nell’accordo come stipulato, dichiarano di esprimere assenso specificamente	
	a tutte le pattuizioni del presente atto, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia	
	di contratti agrari.	
	PER L’UNIONE MONTANA	IL CONCESSIONARIO
	UFFICIO GESTIONE FORESTE DEMANIALI	
	(_____)	
		
	L’ORGANIZZAZIONE	L’ORGANIZZAZIONE
	SINDACALE	SINDACALE
		
	Pagina n. 10 di 11	

Agli effetti degli articoli 1341e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e
approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Articoli 8-9-11-12-15-16

PER L'UNIONE MONTANA

IL CONCESSIONARIO

UFFICIO GESTIONE FORESTE DEMANIALI

.....

(_____)

.....

L'ORGANIZZAZIONE

L'ORGANIZZAZIONE

SINDACALE

SINDACALE

.....